Conto corrente con la Posta — Anno 77° — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 7 dicembre 1936 - Anno XV — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1936-XIV, n. 2052.
Proroga del termine previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1573, sulla disciplina della fabbricazione e della vendita dei quaderni scolastici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1573, convertito nella legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 688, concernente la disciplina della fabbricazione e della vendita dei quaderni scolastici;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare il termine fissato dal Regio decreto suddetto per la vendita dei quaderni scolastici non rispondenti ai requisiti stabiliti dal Regio decreto stesso;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il termine stabilito dall'art. 1 del R. decreto-legge 26 luglio 1935-XIII, n. 1573, per la vendita dei quaderni scolastici non rispondenti ai requisiti fissati dal decreto suddetto, è prorogato al 31 dicembre 1936-XV.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1936 - Anno XV
Atti del Governo, registro 380, foglio 19. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 ottobre 1936-XIV, n. **2053**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di S. Maria del Monte nella frazione omonima del comune di Saludecio (Forlì).

N. 2053. R. decreto 8 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Rimini in data 10 novembre 1935, relativo alla erezione della nuova parrocchia sotto il titolo di S. Maria del Monte nella frazione omonica del comune di Saludecio (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 8 ottobre 1936-XIV, n. **2054**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di S. Gottardo, in Villa Belvedere di Cordignano (Treviso).

N. 2054. R. decreto 8 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Ceneda in Vittorio Veneto in data 21 dicembre 1935, relativo alla erezione della nuova parrocchia di S. Gottardo in Villa Belvedere di Cordignano (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 15 ottobre 1936-XIV, n. **2055**.
Autorizzazione alla Regia Accademia di S. Cecilia ad accettare un legato.

N. 2055. R. decreto 15 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia Accademia di Santa Cecilia viene autorizzata ad accettare un legato di L. 15.000 disposto dal defunto prof. Luigi Forino.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 8 ottobre 1936-XIV, n. **2056**.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento nella frazione Madesimo del comune di Isolato (Sondrio).

N. 2056. R. decreto 8 ottobre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Sacramento nella frazione Madesimo del comune di Isolato (Sondrio).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1936 - Anno XV

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'aeronautica ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 28 novembre u. s., i seguenti disegni di legge:

1° Conversione in legge del R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 1772, concernente l'assicurazione contro gli infortuni dei giovani in possesso del brevetto di pilota premilitare o da turismo e degli istruttori delle scuole di volo a vela;

2° Conversione in legge del R. decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1875, recante norme straordinarie per i sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica;

3° Conversione in legge del R. decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 1956, relativo alla istituzione del Consiglio dell'Aria.

(5998)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettere in data 30 novembre u. s., i seguenti disegni di legge:

1° Conversione in legge del R. decreto-legge 27 settembre 1936-XIV, n. 1986, relativo alla classificazione ufficiale degli oli di oliva;

2° Conversione in legge del R. decreto-legge 8 novembre 1936-XV, n. 1955, che disciplina la produzione e la utilizzazione della canapa e delle sementi di canapa.

(5999)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1936, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 3 dicembre 1936-XV, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 22 novembre 1936-XV, n. 2025, col quale il nob. Cesare Maria De Vecchi conte di Val Cismon è nominato Governatore delle Isole italiane dell'Egeo.

(6000)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 34.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 487 — Data: 3 aprile 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Finanza di Firenze — Intestazione: Ricci Sergio fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 Prestito redimibile 3,50 % — Capitale L. 500, con decorrenza 1° gennaio 1935.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 486 — Data: 8 aprile 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Finanza di Firenze — Intestazione: Ricci Elvira fu Agostino — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 Prestito redimibile 3,50 % — Capitale: L. 500, con decorrenza 1° gennaio 1935.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3616 — Data: 3 aprile 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Finanza di Milano — Intestazione: Carnevali Ermenegildo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 12 Prestito redimibile 3,50 % — Capitale: L. 23.700, con decorrenza 1° gennaio 1935.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3617 — Data: 3 aprile 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Finanza di Milano — Intestazione: Carnevali Ermenegildo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore 9 Prestito redimibile 3,50 % — Capitale: L. 4600, con decorrenza 1° gennaio 1935.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 31 ottobre 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: POTENZA.

(5720)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 18.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % 1936	04279	140 —	Ferrarese *Tomaso* fu Pietro, dom. a Malvino (Alessandria).	Ferrarese *Pietro-Tommaso* fu Pietro *Francesco*, dom. come contro.
3,50 % Redim. 1934	444373	5950 —	Nai Oleari *Luigi* fu Carlo, minore sotto la p. p. della madre Caramora Rita fu Paolo, ved. di Nai Oleari, dom. a Vigevano (Pavia); con usufr. a Caramora Rita di cui sopra.	Nai Oleari *Giuseppe-Paolo-Luigi*, minore, ecc. e con usufrutto come contro.
Cons. 3,50 % 1906	251425	45,50	Delapierre Francesco fu Francesco-Antonio, minore sotto la p. p. della madre *Liscas* Anna-Caterina, domiciliata a Gressoney Saint Jean (Torino).	Delapierre Francesco fu Francesco Antonio, minore sotto la p. p. della madre *Lisco* Anna Caterina, dom. come contro.
3,50 % Redim. 1934	481926	126 —	Casa di ricovero Fenzi di Conegliano (Treviso) amministrata dalla locale Congregazione di Carità; con usufrutto vitalizio a Cristofoli Anna fu *Antonio*.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Cristofoli Anna fu *Pietro*.
»	491918	1172,50	Badanelli Angelo di Alfredo, dom. a Piombino, con usufrutto vitalizio a favore di Piacentini *Antonietta* fu *Cristoforo* ved. Maruzzi, dom. a Pisa	Badanelli Angelo di Alfredo, dom. a Piombino, con usufrutto vitalizio a favore di Piacentini *Maria-Antonietta o Maria-Antonia* fu *Cristofano* ved. Maruzzi, dom. a Pisa.
»	491917	1088,50	Salvi Costanza di Giovanni in Maruzzi, dom. a Piombino, con usufr. vitalizio a Piacentini *Antonietta* fu *Cristoforo* ved. Maruzzi dom. a Pisa.	Salvi Costanza di Giovanni in Maruzzi, dom a Piombino, con usufr. vitalizio a Piacentini *Maria-Antonietta o Maria-Antonia* fu *Cristofano* ved. Maruzzi, dom. a Pisa
»	491903	1200,50	Maruzzi Caterina fu Luigi, nubile, dom. a Pisa, con usufrutto vitalizio a Piacentini *Antonietta* fu *Cristoforo* ved. Maruzzi dom. a Pisa.	Maruzzi Caterina fu Luigi, nubile, dom. a Pisa, con usufrutto vitalizio a Piacentini *Maria-Antonietta o Maria-Antonia* fu *Cristofano* ved. Maruzzi, dom. a Pisa.
»	491908	1200,50	Maruzzi Maria-Teresa, come sopra.	Maruzzi Maria-Teresa, come sopra.
»	491906	1200,50	Maruzzi Mario, come sopra.	Maruzzi Mario, come sopra.
»	491902	1200,50	Maruzzi Robertina, come sopra.	Maruzzi Robertina, come sopra.
»	491904	1200,50	Maruzzi Giuseppe, come sopra.	Maruzzi Giuseppe, come sopra.
»	491914	1330 —	Maruzzi Leopolda di Francesco, nubile, dom. a Piombino con usufr. vit. a Piacentini *Antonietta* ecc. come sopra.	Maruzzi Leopolda di Francesco, ecc. ecc. come sopra.
»	491913	854 —	Maruzzi Clara, ecc. come sopra.	Maruzzi Clara, ecc. come sopra.
»	491905	1200,50	Maruzzi Fortunata fu Luigi, in Giani, dom. a Firenze, ecc. come sopra.	Maruzzi Fortunata fu Luigi, in Giani, ecc. ecc come sopra.
»	491907	1200,50	Maruzzi Michelangiolo fu Luigi, dom. a Pisa, ecc. ecc. come sopra	Maruzzi Michelangiolo fu Luigi, dom. a Pisa, ecc. ecc. come sopra
»	241965	217 —	Miotti Carlo fu *Attilio* dom. a Borgo Lavezzaro (Novara).	Miotti Carlo fu *Ettore-Attilio* dom. a Borgo Lavezzaro (Novara).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 31 ottobre 1936 - Anno XV.

Il direttore generale: POTENZA.

(3721)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Determinazione dei noli massimi di terza classe per il trasporto di emigranti a decorrere dal 1° dicembre 1936 fino al 1° quadrimestre 1937-XV.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 31 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto 28 aprile 1927, n. 628;

Vista la determinazione in data 4 agosto 1936-XIV che fissa i noli di III classe per il terzo quadrimestre 1936;

Considerata la urgente necessità di rivedere il prezzo dei noli su mentovati in relazione ai recenti provvedimenti finanziari di allineamento della lira;

Sentito il parere della Direzione generale della marina mercantile e dei Consigli provinciali dell'economia corporativa delle più importanti città marittime italiane;

Avuto riguardo alla classe ed alla velocità dei piroscafi ed alla qualità dei trasporti;

Determina:

Art. 1. — I noli massimi che i vettori potranno adottare per la terza classe dai porti di Genova, Napoli, Palermo a decorrere dal 1° dicembre 1936 e durante il 1° quadrimestre 1937-XV, sono i seguenti:

Per gli Stati Uniti:

Piroscafi di categoria superiore . . . . . L. 2.100
» » 1ª categoria . . . . » 1.900

Per il Brasile:

Piroscafi di 1ª categoria . . . . » 2.400
» » 2ª » . . . . » 2.100
» » 3ª » . . . . » 1.850

Per il Plata:

Piroscafi di 1ª categoria . . . . » 2.450
» » 2ª » . . . . » 2.150
» » 3ª » . . . . » 1.900

Per il Centro America (fino a Colon):

Piroscafi di 1ª categoria . . . . » 2.500

Art. 2. — Per i trasporti dal porto di Trieste, tanto per il Nord che per il Centro e Sud America, i noli massimi di cui all'articolo

precedente potranno subire un aumento non superiore a L. 150 a posto, limitatamente ai piroscafi appartenenti alla 1ª e 2ª categoria.

Art. 3. — I noli massimi da praticarsi sulle linee dell'Australia e su altre linee poco frequentate saranno stabiliti con separate determinazioni, tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dell'armamento e del traffico, come pure dell'andamento dei cambi.

Art. 4. — I piroscafi in esercizio sulle linee menzionate sono confermati nella rispettiva categoria di appartenenza, salvo contraria determinazione alla data di rilascio della patente.

Roma, addì 28 novembre 1936 - Anno XV

Il direttore generale: PARINI.

(5975)

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificato di credito comunale e provinciale.

In conformità e per gli effetti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 29 e seguenti del regolamento 27 agosto 1916, n. 1151, riguardante la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, si rende noto che fu denunziato lo smarrimento del certificato nominativo sottodescritto e che venne fatta domanda a questa Amministrazione perchè, previe le prescritte formalità, sia rilasciato un nuovo certificato in sostituzione di quello smarrito.

Si avverte che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano intervenute opposizioni, il sottodescritto certificato sarà ritenuto di nessun valore e questa Amministrazione della Cassa depositi e prestiti provvederà alla emissione di un nuovo certificato: Certificato (per la proprietà) di credito comunale e provinciale 3,75 % ordinario n. 1273 del capitale nominale in origine di L. 45.000 — ora ridotto in seguito a sorteggi a L. 43.000 intestato a favore di Brian Guido fu Edmondo, domiciliato in Genova ed annotato di vincolo di usufrutto vitalizio a favore della signora Bonanati Giuseppina fu Alessandro vedova di Brian Edmondo.

Roma, addì 20 ottobre 1936 - Anno XIV

(4149) *Il direttore generale*: BONANNI.

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di Montecilfone (Campobasso).

L'anno 1936-XV il giorno 26 del mese di novembre, dietro invito del commissario straordinario della Cassa agraria di prestiti di Montecilfone, si sono riuniti in Guglionesi i signori d'Anselmo Nicola, De Curtis Adamo e Greco Ernesto, membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di Montecilfone, nominati con provvedimento in data 11 agosto c. a., del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 27 agosto 1936-XIV, n. 198, per procedere alla nomina del presidente del ripetuto Comitato nella persona del sig. Greco Ernesto.

Letto, confermato e sottoscritto.

firmati:
Ernesto Greco, presidente
Adamo De Curtis, membro
D'Anselmo Angelo Nicola, membro.

(5979)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti « San Giorgio » di Pereto (Aquila).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 11 agosto 1936-XV pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 26 agosto 1936-XIV, n. 197, con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti « San Giorgio » di Pereto (Aquila) secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 11 agosto 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 27 agosto 1936, n. 198, con il quale si è nominato il dott. Luigi Pelosi commissario straordinario della Cassa rurale predetta ed i signori Sciò Giovanni, Penna Giovanni e Letizia dott. Francesco membri del Comitato di sorveglianza;

Considerato che il sig. Sciò Giovanni ha rassegnato le sue dimissioni dall'incarico e che occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Domenico Meuti fu Silvestro è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti « San Giorgio » di Pereto (Aquila) in sostituzione del signor Giovanni Sciò, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 novembre 1936 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(5976)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agricola del combattente di Mussomeli (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 20 luglio 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 29 luglio 1936-XIV, n. 174, con il quale si è provveduto alla messa in liquidazione della Cassa agricola del combattente di Mussomeli (Caltanissetta) secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 20 luglio 1936-XIV pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 30 luglio 1936, n. 175, con il quale si è nominato il dott. Barcellona Giovanni, commissario liquidatore della Cassa agricola predetta;

Considerato che il predetto dott. Barcellona ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico e che occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Francesco Barcellona di Onofrio è nominato commissario liquidatore della Cassa agricola del combattente di Mussomeli (Caltanissetta) in sostituzione del dott. Barcellona Giovanni dimissionario, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 novembre 1936 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(5977)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti di Serre di Rapolano (Siena).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 22 agosto 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 2 settembre

1936-XIV, n. 203, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito e a sostituire alla liquidazione ordinaria della Cassa rurale di depositi e prestiti di Serre di Rapolano (Siena) la speciale liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 22 agosto 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 2 settembre 1936-XIV, n. 203, con il quale si è nominato il sig. Salvatici Venustiano commissario liquidatore ed i signori Casagli Giovanni, Gori Martini Federico e don Antonio Paradisi, membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale predetta;

Considerato che i signori Salvatici Venustiano, Gori Martini Federico e Casagli Giovanni non hanno accettato l'incarico loro conferito e che occorre quindi procedere alla loro sostituzione;

Dispone:

Il sig. Mario Silvietti è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti di Serre di Rapolano (Siena) in sostituzione del sig. Salvatici Venustiano e i signori Martini Giuseppe e Benedetti Paolo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale stessa in sostituzione dei signori Casagli Giovanni e Gori Martini Federico, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 novembre 1936 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(5978)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a 12 posti di ingegnere nel ruolo del Reale corpo del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, e il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, sul trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto 12 giugno 1931, n. 915, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto 17 dicembre 1932-XI di S. E. il Capo del Governo;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, relativo all'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, concernente norme per disciplinare l'ammissione delle donne ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento al personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che ha esteso a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per esami a 12 posti di ingegnere in prova nel Real corpo del Genio civile (gruppo *A*, grado 10°).

Art. 2. — La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Segretariato generale degli affari generali e del personale) non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda dovranno essere indicati il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Nella domanda i candidati debbono inoltre:

1° indicare gli studi secondari compiuti;

2° esporre un breve cenno della pratica professionale eventualmente fatta, i progetti studiati, le memorie scritte ed ogni altra notizia che ritenessero opportuna per far conoscere le loro speciali attitudini;

3° indicare se oltre alla lingua francese, la cui conoscenza è necessaria, conoscano le lingue tedesca ed inglese e se intendano sostenere le relative prove facoltative.

Dal concorso sono escluse le donne.

A corredo della domanda, dovranno essere uniti i seguenti documenti da elencarsi in essa:

1° estratto di atto di nascita, comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato il 30° alla data del presente decreto.

Tale limite è elevato: a 35 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV; e a 39 anni per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valore.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente inscritti e senza interruzione al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo di età una proroga di quattro anni.

Analogo beneficio è accordato anche ai candidati in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

2° diploma originale o copia autentica notarile dei titoli di studio e cioè: il diploma di ingegnere per coloro che l'ottennero prima dell'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909; per quelli laureati posteriormente l'attestato comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione d'ingegnere ai sensi del Regio decreto suindicato.

Deve inoltre essere presentato il certificato delle votazioni ottenute negli esami delle singole materie di studio dei corsi delle Scuole di ingegneria e in quello di laurea.

I candidati appartenenti ai territori annessi al Regno con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione VI, parte III del Trattato di S. Germano, dell'art. 7, n. 2 del Trattato di Rapallo, del R. decreto 30 dicembre 1922, n. 1890, e del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, possono essere ammessi al concorso se risulti che alla data di annessione dei detti territori erano in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) titolo di ingegnere civile autorizzato;

b) attestato di secondo esame di Stato conseguito in un Politecnico della cessata monarchia austro-ungarica e dell'esame di Stato della Regia scuola superiore di agronomia di Vienna o delle Scuole superiori montanistiche.

Non sono ammessi titoli equipollenti;

3° certificato del podestà del Comune di origine, od atto di notorietà, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale (la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal procuratore del Re);

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa (di cui alla circolare 588 *Giornale militare* del 1922) comprovante i servizi resi eventualmente in zona di operazione, nonchè, in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai candidati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal podestà o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato;

10° certificato rilasciato dal competente segretario federale del Partito Nazionale Fascista da cui risultino la data della prima iscrizione al Partito e l'iscrizione al medesimo per l'anno XV oppure l'iscrizione per l'anno XV ai Fasci giovanili di combattimento.

Da tale certificato dovrà altresì risultare, se del caso, che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. In quest'ultima ipotesi il certificato stesso deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale suddetto e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista. Se il candidato è ferito per la causa fascista deve produrre il relativo brevetto in originale o in copia autenticata da un notaio, ovvero un certificato di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso del predetto brevetto.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero, requisito che deve essere comprovato o da un certificato redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, oppure da un certificato redatto su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero; tali certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito, o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino dovranno essere firmati personalmente dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante Marcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di un Vice segretario.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, (2° capoverso) 8, 9, 10 dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita e quello di cittadinanza, dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza, se di altre amministrazioni, o dal capo ufficio, se del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data d'inizio del servizio straordinario.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 7, 9 e 10. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 3. — Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda non sia pervenuta entro il termine stabilito o nei cui riguardi la documentazione della domanda medesima non sia, allo spirare del termine stesso, completa. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica di eventuali documenti non ritenuti regolari.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie o all'estero potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano successivamente e almeno dieci giorni innanzi alla data fissata per la prima prova i documenti prescritti.

Art. 4. — I candidati del concorso a 11 posti di ingegnere in prova del Genio civile bandito con decreto Ministeriale 20 ottobre 1934-XII che ottennero l'ammissione alle prove orali del concorso stesso e comprovino, mediante dichiarazione dell'autorità militare, di non aver potuto sostenerle perchè richiamati alle armi o, comunque, in causa del servizio militare, potranno sostenere le prove orali del concorso di cui al presente bando, ai sensi dell'art. 7 del R. decreto 1° aprile 1935, n. 343.

Coloro che, essendo in possesso dei prescritti requisiti, ottennero l'ammissione al suddetto concorso ad 11 posti di ingegnere in prova, ma non poterono sostenere le prove scritte perchè richiamati alle armi, o, comunque, a causa del servizio militare, potranno essere ammessi al concorso di cui al presente bando prescindendo dal requisito del limite di età.

Art. 5. — Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale del ruolo degli ingegneri (gruppo *A*) del Real corpo del Genio civile.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

L'Amministrazione peraltro può ammettere i candidati agli esami scritti con riserva di deliberare successivamente, con provvedimento non motivato ed insindacabile, in merito alla definitiva loro ammissione al concorso.

Art. 6. — L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma sulle materie tecniche elencate nel programma annesso al presente decreto.

Inoltre tutti i candidati debbono sostenere per iscritto una prova di lingua francese. I candidati che nella domanda di ammissione al concorso dichiarino di conoscere anche la lingua inglese o tedesca ne daranno prova nello stesso giorno mediante traduzione in italiano della lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 7. — La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici che presiederà la Commissione, di due ispettori superiori del Genio civile e di due professori stabili di una delle Regie scuole di ingegneria.

Alla Commissione sarà aggregato con voto consultivo, un professore insegnante per ciascuna delle lingue inglese e tedesca qualora vi siano concorrenti che nella domanda di ammissione al concorso abbiano dichiarato di conoscere tali lingue o una di esse.

Un funzionario dell'Amministrazione dei lavori pubblici di grado non inferiore al nono avrà le funzioni di segretario.

Per lo svolgimento delle prove di esame di osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 8. — Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui alla legge 21 giugno 1921, n. 1312, del disposto degli articoli 7 (commi quarto e quinto) e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, dell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, degli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e del R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 9. — Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili. I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 10. — I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con

lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 10° del gruppo *A*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11. — Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova l'assegno mensile di L. 800 lorde, ridotto a norma dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, ed aumentato ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719; ad essi competerà inoltre l'aggiunta di famiglia, con le relative quote complementari, nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, e dai citati Regi decreti-legge n. 561, del 1934 e 1719 del 1936.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Addis Abeba, addì 5 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

PROGRAMMA DI ESAMI.

1. — *Viabilità*:

a) Tracciamento planimetrico e altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) Forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato ed in legname).

Sistemi di centinatura delle grandi volte - fondazioni - gallerie.

c) Opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) Rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) Sistemi di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2. — *Opere idrauliche*:

a) Idrografia - fisica ed idrometria dei corsi d'acqua;

b) Correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) Utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione - impianti idroelettrici - condotte forzate;

d) Allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature;

e) Bonifiche per colmata a prosciugamento naturale o meccanico.

3. — *Opere marittime*:

a) Disposizione generale dei porti;

b) Scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scali, bacini di raddobbo, ormeggi ed altre opere portuali;

c) Fari;

d) Difesa delle spiagge.

4. — *Elettrotecnica*:

Nozioni generali e particolarmente sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5. — *Edilizia*:

a) Edifici pubblici e case di abitazioni civili; strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) Edifici industriali; strutture portanti in cemento armato, in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) Prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6. — *Materiali da costruzione*:

a) Scelta ed impiego dei materiali - composizione delle malte e dei conglomerati;

b) Norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7. — *Macchine*:

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8. — *Fisica tecnica*:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9. — *Legislazione*.

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici - nozioni elementari di statistica.

10. — *Lingua francese*:

Relazione tecnica in lingua francese.

Addis Abeba, addì 5 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(5989)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a 16 posti di geometra aggiunto nel ruolo del Real corpo del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili e dello Stato;

Visto il R. decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che approva il regolamento per il personale del Real corpo del Genio civile;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, e il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, sul trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto 12 giugno 1931, n. 915, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto 17 dicembre 1932-XI di S. E. il Capo del Governo;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, relativo all'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, concernente norme per disciplinare l'ammissione delle donne ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto Reale 18 ottobre 1934, n. 1930, che ha dettato norme sugli esami di ammissione alla carriera dei geometri del Real corpo del Genio civile;

Visto il R. decreto 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento al personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che ha esteso a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per esami a 16 posti di geometra aggiunto in prova nel Real corpo del Genio civile (gruppo *B*, grado 11°).

Art. 2. — La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6 dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Segretariato generale degli affari generali e del personale) non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda dovranno essere indicati il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Dal concorso sono escluse le donne.

A corredo della domanda, dovranno essere uniti i seguenti documenti da elencarsi in essa:

1° estratto dell'atto di nascita, comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non ha oltrepassato i 30 alla data del presente decreto.

Tale limite è elevato a 35 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e a 39 anni per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valore.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente inscritti e senza interruzione al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo di età una proroga di quattro anni,

Analogo beneficio è accordato anche ai candidati in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

2° diploma originale o copia autentica notarile di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di abilitazione alla professione di geometra di cui agli articoli 51 e 65 della legge 25 giugno 1931, n. 889;

b) diploma di abilitazione tecnica in agrimensura secondo l'ordinamento di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

c) diploma di perito agrimensore conseguito secondo l'ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quelle del 1923;

d) diploma di abilitazione di perito edile conseguito secondo le norme del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e relativo regolamento 8 giugno 1924, n. 969;

e) diploma di perito industriale edile di cui agli articoli 51 e 65 della legge 25 giugno 1931, n. 889.

Sono riconosciuti validi i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico;

3° certificato del podestà del Comune di origine, od atto di notorietà, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato generale negativo, da rilasciarsi dal competente Ufficio del casellario giudiziale (la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal procuratore del Re);

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa (di cui alla circolare 588 Giornale militare del 1922) comprovante i servizi resi eventualmente in zona di operazione, nonchè, in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valor militare o della croce al merito di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai candidati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal podestà o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato;

10° certificato rilasciato dal competente segretario federale del Partito Nazionale Fascista da cui risultino la data della prima iscrizione al Partito e l'iscrizione al medesimo per l'anno XV oppure l'iscrizione per l'anno XV ai Fasci giovanili di combattimento.

Da tale certificato dovrà altresì risultare, se del caso, che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. In quest'ultima ipotesi il certificato stesso deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale suddetto e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista. Se il candidato è ferito per la causa fascista deve produrre il relativo brevetto in originale o in copia autenticata da un notaio, ovvero un certificato di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso del predetto brevetto.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero, requisito che deve essere comprovato o da un certificato redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, oppure da un certificato su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero; tali certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito, o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino dovranno essere firmati personalmente dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante Marcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di un Vice segretario.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (2° capoverso) 8, 9 e 10, dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita e quello di cittadinanza, dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; e dal podestà la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre i certificati di cui ai nn. 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza, se di altre Amministrazioni, o dal capo ufficio, se del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data d'inizio del servizio straordinario.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 7, 9 e 10. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 3. — Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda non sia pervenuta entro il termine stabilito o nei cui riguardi la documentazione della domanda medesima non sia, allo spirare del termine stesso, completa. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica di eventuali documenti non ritenuti regolari.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

I concorrenti che risiedono nelle colonie o all'estero potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano successivamente e almeno dieci giorni innanzi alla data fissata per la prima prova i documenti prescritti.

Art. 4. — I candidati del concorso a 18 posti di geometra aggiunto in prova del Genio civile bandito con decreto Ministeriale 20 ottobre 1934-XII, che ottennero l'ammissione alle prove orali del concorso stesso e comprovino, mediante dichiarazione dell'autorità militare, di non aver potuto sostenerle perchè richiamati alle armi o, comunque, in causa del servizio militare, potranno sostenere le prove orali del concorso di cui al presente bando ai sensi dell'art. 7 del R. decreto 1° aprile 1935, n. 343.

Coloro che, essendo in possesso dei prescritti requisiti, ottennero l'ammissione al suddetto concorso a 18 posti di geometra aggiunto in prova, ma non poterono sostenere le prove scritte perchè richiamati alle armi o, comunque, a causa del servizio militare, potranno essere ammessi al concorso di cui al presente bando prescindendo dal requisito del limite di età.

Art. 5. — Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale del ruolo dei geometri (gruppo *B*) del Real corpo del Genio civile.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

L'Amministrazione peraltro, può ammettere i candidati agli esami scritti con riserva di deliberare successivamente, con provvedimento non motivato ed insindacabile, in merito alla definitiva loro ammissione al concorso.

Art. 6. — L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, ed avrà luogo in Roma sulle materie elencate nel programma annesso al presente decreto. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora, del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 7. — La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 56 del decreto Reale 7 settembre 1911, n. 1249.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 8. — Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, del disposto degli articoli 7 (commi 4° e 5°) e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, dell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, degli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e del R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 9. — Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili. I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 10. — I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11. — Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova l'assegno mensile di L. 700 lorde, ridotto a norma dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, ed aumentato ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719; ad essi competerà inoltre l'aggiunta di famiglia, con le relative quote complementari, nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, e dai citati Regi decreti-legge n. 561 del 1934 e 1719 del 1936.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Addis Abeba, addì 5 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

PROGRAMMA DI ESAMI.

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1. Compilazione di relazioni.
2. Aritmetica ed algebra elementare inclusa la risoluzione delle equazioni di secondo grado ad una incognita; geometria elementare piana e solida; funzioni trigonometriche piane, teoria dei logaritmi ed uso delle tavole.
3. Compilazione di disegni e di altri allegati di un progetto.
4. Istrumenti topografici, loro correzione ed uso nei rilievi planimetrici ed altimetrici, tracciamento di campagna.
5. Modo di esecuzione di lavori edilizi, stradali, idraulici e marittimi e caratteri che debbono presentare i buoni materiali da costruzione.
6. Metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità.
7. Leggi e regolamenti sui servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

La prova orale verterà oltre che sulle materie indicate per le prove scritte anche su nozioni elementari di statistica.

Addis Abeba, addì 5 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(5990)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a 15 posti di vice ragioniere nel ruolo del Real corpo del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, e il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, sul trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto 12 giugno 1931, n. 915, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto 17 dicembre 1932-XI di S. E. il Capo del Governo;

Visto il R. decreto 30 maggio 1932, n. 680, che detta norme per il reclutamento e per le promozioni nei diversi gradi del personale dei computisti del Real corpo del Genio civile;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, relativo all'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, concernente norme per disciplinare l'ammissione delle donne ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 novembre 1933, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento al personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto 17 febbraio 1936, n. 449, che ha sostituito la qualifica di computista del R. corpo del Genio civile con quella di ragioniere del Genio civile;

Visto il R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che ha esteso a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per esami a 15 posti di vice ragioniere in prova del Real corpo del Genio civile (gruppo *B*, grado 11°).

Art. 2. — La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Segretariato generale degli affari generali e del personale) non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda dovranno essere indicati il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Dal concorso sono escluse le donne.

A corredo della domanda, dovranno essere uniti i seguenti documenti da elencarsi in essa:

1° estratto di atto di nascita comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non ha oltrepassato il 30° alla data del presente decreto.

Tale limite è elevato: a 35 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e a 39 anni per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valore.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti e senza interruzione al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo di età una proroga di quattro anni.

Analogo beneficio è accordato anche ai candidati in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

2° diploma originale o copia autentica notarile di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione del corso superiore di Regio istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria), di diploma di licenza rilasciata dai Regi istituti commerciali (perito e ragioniere commerciale) conseguiti ai termini degli attuali ordinamenti scolastici, oppure diploma di Regio istituto tecnico (sezione ragioneria) conseguito in base agli ordinamenti scolastici anteriori.

Sono riconosciuti validi i titoli corrispondenti rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

Nono sono ammessi i titoli equipollenti;

3° certificato del podestà del Comune di origine, od atto di notorietà, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale (la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal procuratore del Re);

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa (di cui alla circolare 588 *Giornale militare* del 1922) comprovante i servizi resi eventualmente in zona di operazione, nonchè, in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio e della loro abituale residenza;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai candidati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal podestà o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato;

10° certificato rilasciato dal competente segretario federale del Partito Nazionale Fascista da cui risultino la data della prima iscrizione al Partito e l'iscrizione al medesimo per l'anno XV oppure l'iscrizione per l'anno XV ai Fasci giovanili di combattimento.

Da tale certificato dovrà altresì risultare se del caso che lo aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. In quest'ultima ipotesi il certificato stesso deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale suddetto e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista. Se il candidato è ferito per la causa fascista deve produrre il relativo brevetto in originale o in copia autenticata da un notaio, ovvero un certificato di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso del predetto brevetto.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero, requisito che deve essere comprovato o da un certificato redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, oppure da un certificato redatto su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero; tali certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito, o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino dovranno essere firmati personalmente dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante Marcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o dai Segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di un Vice segretario.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, (2° capoverso) 8, 9 e 10 dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita e quello di cittadinanza, dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; e dal podestà la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficio sanitario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre i certificati di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza, se di altre Amministrazioni, o dal capo ufficio, se del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data d'inizio del servizio straordinario.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 7, 9 e 10. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 3. — Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda non sia pervenuta entro il termine stabilito o nei cui riguardi la documentazione della domanda medesima non sia, allo spirare del termine stesso, completa. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica di eventuali documenti non ritenuti regolari.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

I concorrenti che risiedono nelle Colonie o all'estero potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano successivamente e almeno dieci giorni innanzi alla data fissata per la prima prova i documenti prescritti.

Art. 4. — I candidati del concorso a 20 posti di computista aggiunto in prova del Genio civile bandito con decreto Ministeriale 20 ottobre 1934-XII, che ottennero l'ammissione alle prove orali del concorso stesso e comprovino, mediante dichiarazione dell'autorità militare, di non aver potuto sostenerle perchè richiamati alle armi o, comunque, in causa del servizio militare, potranno sostenere le prove orali del concorso di cui al presente bando ai sensi dell'art. 7 del R. decreto 1° aprile 1935, n. 343.

Coloro che, essendo in possesso dei prescritti requisiti, ottennero l'ammissione al suddetto concorso a 20 posti di computista aggiunto in prova, ma non poterono sostenere le prove scritte perchè richiamati alle armi, o, comunque, a causa del servizio militare, potranno essere ammessi al concorso di cui al presente bando prescindendo dal requisito del limite di età.

Art. 5. — Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale del ruolo dei computisti (ora ragionieri), gruppo *B* del Real corpo del Genio civile.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

L'Amministrazione peraltro può ammettere i candidati agli esami scritti con riserva di deliberare successivamente, con provvedimento non motivato ed insindacabile, in merito alla definitiva loro ammissione al concorso.

Art. 6. — L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, ed avrà luogo in Roma sulle materie elencate nel programma annesso al presente decreto. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora, del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 7. — La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 9 del decreto Reale 30 maggio 1932, n. 680

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 8. — Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, del disposto degli articoli 7 (commi quarto e quinto) e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, dell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, degli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e del R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 9. — Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili. I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 10. — I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11. — Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova l'assegno mensile di L. 700 lorde, ridotto a norma dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, ed aumentato ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719; ad essi competerà inoltre l'aggiunta di famiglia, con le relative quote complementari, nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, e dai citati Regi decreti-legge nn. 561 del 1934 e 1719 del 1936.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Addis Abeba, addì 5 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

PROGRAMMA DI ESAMI.

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1. Nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo.
2. Principi di economia politica e di scienza delle finanze.
3. Computisteria, ragioneria delle aziende pubbliche e private. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato.

Sono oggetto delle prove orali oltre le materie delle prove scritte anche le seguenti:

1. Nozioni di diritto costituzionale e corporativo.
2. Nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici al centro ed alla periferia.
3. Nozioni elementari di statistica.

Addis Abeba, addì 5 novembre 1936- Anno XV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(3991)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a 4 posti di disegnatore aggiunto nel ruolo del Real corpo del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, e il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, sul trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto 12 giugno 1931, n. 915, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto 17 dicembre 1932-XI di S. E. il Capo del Governo;

Visto il R. decreto 1° febbraio 1932, n. 401, che detta norme sugli esami a posti di disegnatore aggiunto e di aiuto assistente del Regio corpo del Genio civile;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, relativo all'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, concernente norme per disciplinare l'ammissione delle donne ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che ha esteso a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per esami a 4 posti di disegnatore aggiunto in prova nel ruolo del Regio corpo del Genio civile (gruppo *C*, grado 12°).

Art. 2. — La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da lire sei, dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Segretariato generale degli affari generali e del personale) non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda dovranno essere indicati il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Dal concorso sono escluse le donne.

A corredo della domanda, dovranno essere uniti i seguenti documenti da elencarsi in essa:

1° estratto dell'atto di nascita comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 34 alla data del presente decreto.

Tale limite è elevato: a 39 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV; a 43 anni per i mutilati ed invalidi di guerra e per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valore.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti e senza interruzione al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo di età una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Non si applica alcun limite di età nei riguardi degli aspiranti, in possesso di tutti gli altri requisiti necessari per l'ammissione al concorso, che alla data del presente bando prestino, quali dipendenti statali non di ruolo con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

2° diploma originale o copia autentica notarile di uno dei seguenti titoli di studio: licenza di una Regia scuola di belle arti ovvero titolo di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle Scuole governative o diploma di geometra secondo i nuovi ordi-

namenti scolastici, oppure diploma di perito agrimensore secondo i vecchi ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle Scuole medie del cessato impero austro-ungarico;

3° certificato del podestà del Comune di origine, od atto di notorietà, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale (la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal procuratore del Re);

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente il candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa (di cui alla circolare 588 Giornale Militare del 1922) comprovante i servizi resi eventualmente in zona di operazione, nonchè, in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valor militare o della croce al merito di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio e della loro abituale residenza;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotta dai candidati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° fotografia di data recente (formato «visita») con la firma autenticata dal podestà o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato;

10° certificato rilasciato dal competente segretario federale del Partito Nazionale Fascista da cui risultino la data della prima iscrizione al Partito e l'iscrizione al medesimo per l'anno XV oppure l'iscrizione per l'anno XV ai Fasci giovanili di combattimento.

Da tale certificato dovrà altresì risultare, se del caso, che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. In quest'ultima ipotesi il certificato stesso deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale suddetto e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista. Se il candidato è ferito per la causa fascista deve produrre il relativo brevetto in originale o in copia autenticata da un notaio, ovvero un certificato di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso del predetto brevetto.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero, requisito che deve essere comprovato o da un certificato redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, oppure da un certificato, redatto su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero; tali certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito, o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino dovranno essere firmati personalmente dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante Marcia su Roma, invece, rilasciati secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di un Vice segretario.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (2° capoverso) 8, 9 e 10 dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita e quello di cittadinanza, dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal prefetto. Il certificato medico dvorà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre i certificati di cui ai nn. 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza, se di altre Amministrazioni o dal capo ufficio se dal Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data d'inizio del servizio straordinario.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 7, 9 e 10. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 3. — Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda non sia pervenuta entro il termine stabilito o nei cui riguardi la documentazione della domanda medesima non sia, allo spirare del termine stesso, completa. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica di eventuali documenti non ritenuti regolari.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

I concorrenti che risiedono nelle colonie o all'estero potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano successivamente e almeno dieci giorni innanzi alla data fissata per la prima prova i documenti prescritti.

Art. 4. — Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte consecutive non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale del ruolo dei disegnatori (gruppo C) del Real Corpo del Genio civile.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

L'Amministrazione, peraltro, può ammettere i candidati agli esami scritti con riserva di deliberare successivamente con provvedimento non motivato ed insindacabile in merito alla definitiva loro ammissione al concorso.

Art. 5. — L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, ed avrà luogo in Roma sulle materie elencate nel programma annesso al presente decreto. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora, del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 6. — La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 4 del R. decreto 1° febbraio 1932, n. 401.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 7. — Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, del disposto degli articoli 7 (commi quarto e quinto) e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, dell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, degli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e del R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 8. — Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili. I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di gradutoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 9. — I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 12° del gruppo *C*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10. — Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 425 lorde, ridotto a norma del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, ed aumentato ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719; ad essi competerà inoltre l'aggiunta di famiglia, con le relative quote complementari, nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047 dal R. decreto 14 aprile 1934, n. 561 e dal citato R. decreto n. 1719 del 1936.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Addis Abeba, addì 5 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

PROGRAMMA DI ESAMI.

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1° lingua italiana (componimento);

2° aritmetica e geometria elementare piana e solida. Nozioni di geometria descrittiva. Proiezioni ortogonali e prospettiva: applicazioni — Elementi di architettura — Disegno di edifici e di opere d'arte;

3° disegno topografico.

Sono oggetto delle prove orali, oltre le materie di cui ai nn. 2 e 3 anche le seguenti:

4° diritti e doveri dell'impiegato;

5° nozioni elementari sull'ordinamento dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

6° nozioni elementari di statistica.

Addis Abeba, addì 5 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(5992)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a 37 posti di aiuto assistente nel ruolo del Real corpo del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, e il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, sul trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto 12 giugno 1931, n. 915, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto 17 dicembre 1932-XI di S. E. il Capo del Governo;

Visto il R. decreto 1° febbraio 1932, n. 401, che detta norme sugli esami ai posti di disegnatore aggiunto e di aiuto assistente del Reale corpo del Genio civile;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, relativo alla elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, concernente norme per disciplinare l'ammissione delle donne ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento al personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che ha esteso a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV.

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per esami a 37 posti di aiuto assistente in prova del Real corpo del genio civile (gruppo *C*, grado 13°).

Art. 2. — La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 6 dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Segretariato generale degli affari generali e del personale) non oltre il termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda dovranno essere indicati il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Dal concorso sono escluse le donne.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti da elencarsi in essa:

1° estratto dell'atto di nascita comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 30 dalla data del presente decreto.

Tale limite è elevato a 35 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV; a 39 anni per i mutilati ed invalidi di guerra e per la causa nazionale e per gli ex combattenti decorati al valore.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti e senza interruzione al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo di età una proroga di quattro anni.

Analogo beneficio è accordato anche ai candidati in possesso del brevetto di ferita per la causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

2° diploma originale o copia autentica notarile di uno dei seguenti titoli di studio: licenza di Scuola ginnasiale o tecnica o di arti e mestieri secondo i vecchi ordinamenti scolastici ovvero la licenza di Scuola media di primo grado o diploma di computista commerciale secondo i nuovi ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico;

3° certificato del podestà del Comune di origine, od atto di notorietà, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù del decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale (la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal procuratore del Re);

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa (di cui alla circolare 588 Gior-

nale militare del 1922) comprovante i servizi resi eventualmente in zona di operazione, nonchè, in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valor militare o della croce al merito di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai candidati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal podestà o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione del lo Stato;

10° certificato rilasciato dal competente segretario federale del Partito Nazionale Fascista da cui risultino la data della prima iscrizione al Partito e l'iscrizione al medesimo per l'anno XV oppure la iscrizione per l'anno XV ai Fasci giovanili di combattimento.

Da tale certificato dovrà altresì risultare se del caso che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. In quest'ultima ipotesi il certificato stesso deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale suddetto e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista. Se il candidato è ferito per la causa fascista deve produrre il relativo brevetto in originale o in copia autenticata da un notaio, ovvero un certificato di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso del predetto brevetto.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai fasci all'estero, requisito che deve essere comprovato o da un certificato redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, oppure da un certificato redatto su carta legale rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero; tali certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito, o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino dovranno essere firmati personalmente dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante Marcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di un Vice segretario.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (2° capoverso) 8, 9, 10 dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita e quello di cittadinanza, dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; e dal podestà la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre i certificati di cui ai nn. 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza, se di altre Amministrazioni, o dal capo ufficio, se del Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data d'inizio del servizio straordinario.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 7, 9 e 10. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Art. 3. — Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda non sia pervenuta entro il termine stabilito o nei cui riguardi la documentazione della domanda medesima non sia, allo spirare del termine stesso, completa. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica di eventuali documenti non ritenuti regolari.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

I concorrenti che risiedono nelle colonie o all'estero potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano successivamente o almeno dieci giorni innanzi alla data fissata per la prima prova i documenti prescritti.

Art. 4. — I candidati del concorso a 39 posti di aiuto assistente in prova del Genio civile, bandito con decreto Ministeriale 20 ottobre 1934-XII che ottennero l'ammissione alle prove orali del concorso stesso e comprovino, mediante dichiarazione dell'autorità militare, di non aver potuto sostenerle perchè richiamati alle armi o, comunque, in causa del servizio militare, potranno sostenere le prove orali del concorso di cui al presente bando ai sensi dell'art. 7 del R. decreto 1 aprile 1935, n. 343.

Coloro che, essendo in possesso dei prescritti requisiti, ottennero l'ammissione al suddetto concorso a 39 posti di aiuto assistente in prova del Genio civile ma non poterono sostenere le prove scritte perchè richiamati alle armi, o, comunque, a causa del servizio militare, potranno essere ammessi al concorso di cui al presente bando prescindendo dal requisito del limite di età.

Art. 5. — Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte consecutive non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale del ruolo degli assistenti, gruppo *C*, del Real corpo del Genio civile.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

L'Amministrazione peraltro può ammettere i candidati agli esami scritti con riserva di deliberare successivamente, con provvedimento non motivato ed insindacabile, in merito alla loro definitiva ammissione al concorso.

Art. 6. — L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale, ed avrà luogo in Roma sulle materie elencate nel programma annesso al presente decreto. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 7. — La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 4 del decreto Reale 1 febbraio 1932, n. 401.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Art. 8. — Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, del disposto degli articoli 7 (commi quarto e quinto) e 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, dell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, degli articoli 8 e 10 del R. decreto 13 dicembre 1933, n. 1706, del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e del R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 9. — Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili. I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 10. — I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° del gruppo *C*.

I vincitori che siano ex combattenti, minorati per la causa nazionale, congiunti di caduti in guerra o per la causa nazionale o iscritti senza interruzione al Partito Nazionale Fascista anteriormente al 28 ottobre 1922, saranno invece nominati dopo il predetto periodo di prova, assistenti aggiunti (grado 12°) con le modalità di cui all'art. 12 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, all'art. 7 del R. decreto 6 gennaio 1927, n. 27, all'art. 9 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706 e al R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11. — Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova l'assegno mensile di L. 425 lorde, ridotto a norma del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, ed aumentato ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936 n. 1719; ad essi competerà inoltre l'aggiunta di famiglia, con le relative quote complementari, nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047. dal R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561 e dal citato R. decreto-legge n. 1719 del 1936.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Addis Abeba, addì 5 novembre 1936 - Anno XV.

Il Ministro: COBOLLI GIGLI.

PROGRAMMA DI ESAMI.

Sono oggetto delle prova scritte le seguenti materie:

1° Compilazione di rapporti informativi sui lavori in corso di esecuzione.

2° Nozioni di aritmetica e geometria elementare piana e solida - Misurazione di lavori e di provviste.

3° Disegno lineare planimetrico ed altimetrico. Piani quotati ed a curve di livello.

Sono oggetto delle prove orali oltre le materie di cui ai nn. 2 e 3 anche le seguenti:

4° Compilazione del giornale dei lavori, del libretto delle misure, di liste settimanali.

5° Nozione dei materiali da costruzione, naturali ed artificiali, scelta ed impiego dei medesimi.

6° Nozioni sul modo di esecuzione dei lavori di terra, di muratura (in pietrame, in mattoni, in cemento armato) in legno, in ferro, e delle opere di finimento dei fabbricati.

7° Diritti e doveri dell'impiegato.

8° Nozioni elementari sull'ordinamento dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

9° Nozioni elementari di statistica.

Addis Abeba, addì 5 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: COBOLLI - GIGLI.

(5993)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso a 12 posti nel ruolo del personale subalterno nel Real corpo del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che approva il regolamento per il personale del Real corpo del Genio civile;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 24 marzo 1930, n. 454;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, e il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, sul trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto 12 giugno 1931, n. 915, col quale sono stati approvati i nuovi ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Visto il decreto 17 dicembre 1932-XI, di S. E. il Capo del Governo;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, relativo all'elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, concernente norme per disciplinare l'ammissione delle donne ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, recante provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, recante norme circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che ha esteso a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo del 3 ottobre 1936-XIV;

Decreta:

Art. 1. — E' indetto un concorso per titoli a dodici posti nel ruolo del personale subalterno del Real corpo del Genio civile.

Art. 2. — La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da lire 6 dovrà pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Segretariato generale degli affari generali e del personale, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda dovranno essere indicati il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Dal concorso sono escluse le donne.

A corredo della domanda, dovranno essere uniti i seguenti documenti da elencarsi in essa:

1° estratto dell'atto di nascita, comprovante che il concorrente ha compiuto i 18 anni di età e non ha oltrepassato i 40 alla data del presente decreto.

Tale limite è elevato a 45 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Inoltre per coloro che risultino regolarmente inscritti e senza interruzione al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa sul limite massimo di età una proroga di quattro anni.

Analogo beneficio è accordato anche ai candidati in possesso del brevetto di ferito per la causa fascista che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

2° certificato di licenza elementare. I candidati che non abbiano conseguito la licenza elementare dovranno produrre un documento attestante che essi sappiano leggere e scrivere salva all'Amministrazione la facoltà di sottoporre i candidati ad un esame pratico per accertare tale loro capacità;

3° certificato del podestà del Comune di origine, od atto di notorietà, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale (la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal procuratore del Re;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, la prescritta dichiarazione integrativa (di cui alla circolare 588 giornale militare del 1922) comprovante i servizi resi eventualmente in zona di operazione, nonchè, in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai candidati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° fotografia di data recente (formato « visita ») con la firma autenticata dal podestà o dal notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione dello Stato;

10° certificato rilasciato dal competente segretario federale del Partito Nazionale Fascista da cui risultino la data della prima iscri-

zione al Partito e l'iscrizione al medesimo per l'anno XV oppure la iscrizione per l'anno XV ai Fasci giovanili di combattimento.

Da tale certificato dovrà altresì risultare se del caso che l'aspirante è iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922. In quest'ultima ipotesi il certificato stesso deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale suddetto e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista. Se il candidato è ferito per la causa fascista deve produrre il relativo brevetto in originale o in copia autenticata da un notaio, ovvero un certificato di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso del predetto brevetto.

Per l'ammissione al concorso degli italiani non regnicoli è necessaria l'iscrizione ai Fasci all'estero, requisito che deve essere comprovato o da un certificato redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, oppure da un certificato, redatto su carta legale, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretetario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero; tali certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito, o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partio da data anteriore al 28 ottobre 1922.

I certificati di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica di S. Marino dovranno essere firmati personalmente dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli rilasciati ai cittadini sammarinesi residenti nel Regno saranno firmati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati ante Marcia su Roma, invece, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di un Vice segretario.

I documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (2° capoverso) 8, 9 e 10 dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita e quello di cittadinanza, dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono, quello di buona condotta dal prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale; dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare; e dal podestà la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

Inoltre i certificati di cui ai nn. 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione di provenienza, se di altre Amministrazioni, o dal capo ufficio, se dal Ministero dei lavori pubblici, da cui risulti la data d'inizio del servizio straordinario.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 2, 7, 9 e 10. Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero dei lavori pubblici.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età di cui i concorrenti debbono essere provvisti alla data del presente decreto.

Sono titoli di preferenza l'aver prestato buon servizio da oltre tre anni nell'Amministrazione dei lavori pubblici in qualità di cantoniere o di guardiano idraulico, l'appartenere a famiglie di agenti dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e l'avere prestato servizio militare per almeno otto anni.

Art. 3. — Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda non sia pervenuta entro il termine stabilito o nei cui riguardi la documentazione della domanda medesima non sia allo spirare del termine stesso, completa. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica di eventuali documenti non ritenuti regolari.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

I concorrenti che risiedono nelle colonie o all'estero potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda, purchè producano successivamente ed in ogni caso non oltre 30 giorni dopo la scadenza del termine stesso i documenti prescritti.

Art. 4. — L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 5. — E' in facoltà dell'Amministrazione di sottoporre eventualmente gli aspiranti ad una prova pratica d'esame al fine di stabilire se essi effettivamente sappiano leggere e scrivere.

Art. 6. — La Commissione esaminatrice sarà composta di un direttore capo divisione amministrativo, presidente, di un ingegnere del Genio civile di grado non inferiore al 7°, e di un funzionario del ruolo amministrativo di grado non inferiore al 7°, membri, e di un funzionario del ruolo amministrativo di grado non inferiore al-l'11°, segretario.

Art. 7. — Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, del disposto dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, dell'articolo 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, dell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, degli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e del R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172.

Art. 8. — Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria in relazione al numero dei posti conferibili. I concorrenti che eccedano il numero dei posti non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria nel limite massimo dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro notificato.

Art. 9. — I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado iniziale del ruolo del personale subalterno.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento, fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 10. — Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, l'assegno mensile di L. 300 lorde, ridotto a norma del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, ed aumentato ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719; ad essi competerà inoltre l'aggiunta di famiglia, con le relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, dal R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, e dal citato R. decreto-legge n. 1719 del 1936.

Per ciò che non è contemplato dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Addis Abeba, addì 5 novembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(5994)

REGIA PREFETTURA DI UDINE

Riapertura del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Rende noto di aver riaperto il concorso, indetto in data 17 febbraio 1936, per il conferimento delle condotte mediche: Forgaria, Lusevera, Pravisdomini, Spilimbergo (1° reparto).

Il limite di età è elevato a 34 anni, fermi gli aumenti di limiti di età previsti dalle disposizioni in vigore.

Il concorso sarà espletato per titoli ed esami.

Termine utile per la presentazione delle domande 31 dicembre 1936-XV.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla Div. III San.

Udine, addì 16 novembre 1936 - Anno XV

Il prefetto: TESTA.

(5927)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.